



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – decisione - motivazione - necessità

Descrizione

L'obbligo di motivazione ha funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell'ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025). Tale obbligo, nelle decisioni di carattere giurisdizionale (cui le decisioni della giustizia federale sono da equiparare) costituisce un principio di carattere generale (art. 111 Cost.). Va annullata, quindi, una decisione del Tribunale in relazione alla quale non è possibile ricostruire il percorso argomentativo seguito, in ragione della carenza di qualsiasi motivazione, anche solo *ob relationem*, che ne consenta di ricostruire la *ratio* ed il mero rinvio al dispositivo è comunque inidoneo a tal fine. A tal fine non è richiesta una motivazione analitica da parte del giudicante seppure deve essere possibile ricostruire l'iter logico seguito (nel caso di specie la Corte ha dichiarato l'irragionevolezza e l'assenza di proporzionalità, rispetto agli altri soggetti deferiti, di una decisione che, rispetto alle richieste della Procura federale formulate in udienza, ha aumentato, senza esporne i motivi, la sanzione a un soggetto e l'ha ridotta o non modificata per gli altri, alcuni dei quali, *ictu oculi*, avevano posto in essere illeciti di gravità non inferiore).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 85/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 111 Cost.; art. 44, comma 3 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 27 gennaio 2025 (Sig. Salvatore Indriolo/Procura Federale)